

# Regolamento recante criteri e modalità di concessione dei contributi regionali alle associazioni che si occupano di endometriosi ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 11 ottobre 2012 n. 18 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi)

- art. 1** finalità
- art. 2** soggetti beneficiari
- art. 3** iniziative finanziabili
- art. 4** spese ammissibili
- art. 5** ammontare del contributo
- art. 6** presentazione delle domande
- art. 7** termini di conclusione del procedimento
- art. 8** procedimento contributivo e modalità di erogazione del contributo
- art. 9** criteri di selezione e formazione della graduatoria
- art. 10** rendicontazione
- art. 11** rinvio a norme
- art. 12** norma transitoria
- art. 13** entrata in vigore

## **art. 1** finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle associazioni che si occupano di endometriosi sul territorio regionale ai sensi dell' articolo 7 , comma 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi).

## **art. 2** soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi le associazioni di volontariato iscritte al Registro Generale del Volontariato Organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), che si occupano di endometriosi sul territorio regionale e nel cui Statuto figurino tali attività.

## **art. 3** iniziative finanziabili

1. I contributi possono essere concessi per l'attuazione di attività aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, diretta a sostenere e aiutare donne affette da endometriosi, nonché progetti di formazione e informazione, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le Università, rivolti alla collettività regionale, finalizzati ad una migliore conoscenza della malattia e alla prevenzione della infertilità femminile. In particolare sono finanziabili le seguenti iniziative:
  - a) l'organizzazione di convegni, tavole rotonde, giornate di formazione;
  - b) iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla patologia dell'endometriosi;
  - c) la realizzazione e diffusione di materiale informativo e divulgativo;
  - d) attività di promozione delle iniziative dell'associazione;
  - e) iniziative di solidarietà rivolte alle donne affette da endometriosi.
2. Non sono ammissibili a contributo:
  - a) i progetti il cui ambito di realizzazione non ricade sul territorio regionale;
  - b) i progetti la cui realizzazione ha una durata superiore ai dodici mesi.

#### **art. 4** spese ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese riferibili all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3 comma 1 ed individuabili nelle seguenti tipologie di spesa:
  - a) compensi a docenti e/o relatori;
  - b) produzione di materiale informativo e divulgativo;
  - c) attività di promozione delle iniziative dell'associazione;
  - d) realizzazione siti web;
  - e) spese di cancelleria e di noleggio di dotazione strumentale per la realizzazione del progetto;
  - f) affitto di locali per la realizzazione del progetto, se non coincidenti con la sede dell'associazione;
2. Sono comunque escluse dalla spesa ammissibile:
  - a) le spese per l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
  - b) le spese per l'acquisto di beni mobili registrati;
  - c) le spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione proponente.

#### **art. 5** ammontare del contributo

1. Il contributo è concesso, nella misura del 100 per cento della spesa ammessa, al netto di eventuali altri contributi pubblici e privati.

#### **art. 6** presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro e non oltre il 1 giugno di ogni anno presso la sede in Riva Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste.
2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentate dell'associazione. Alla domanda è allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore per l'autenticità della firma, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Alla domanda sono allegati, pena la non ammissibilità della domanda stessa;
  - a) la relazione esaustiva dell'iniziativa da realizzare entro l'anno successivo alla presentazione della domanda;
  - b) un preventivo con indicazione delle voci di spesa e delle entrate.

#### **art. 7** termini di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è fissato in novanta giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 6, comma 1.

#### **art. 8** procedimento contributivo e modalità di liquidazione ed erogazione del contributo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa da parte della Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Il contributo concesso è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione.

## **art. 9** criteri di selezione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 18/2012 e dall'articolo 2 del presente regolamento.
2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata secondo i seguenti criteri e punteggi:
  - a) diffusione sul territorio regionale, per un massimo di 40 punti;
  - b) numero di istituti scolastici coinvolti e numero potenziale di studenti, per un massimo di 20 punti;
  - c) numero di partner di progetto, per un massimo di 10 punti;
  - d) valorizzazione delle potenzialità scientifiche regionali (coinvolgimento di istituti di ricerca e scientifici della regione), per un massimo di 15 punti;
  - e) coinvolgimento e partecipazione al progetto delle Università regionali, per un massimo di 15 punti;
3. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui al comma 2.
4. In caso di parità di punteggio, qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande in posizione di parità, si applicano in ordine i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior punteggio conseguito nel criterio di cui al comma 2 lettera a);
  - b) maggior punteggio conseguito nel criterio di cui al comma 2 lettera b);
  - c) maggior punteggio conseguito nel criterio di cui al comma 2 lettera c).

## **art. 10** rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta nei tempi previsti dal provvedimento di concessione del contributo secondo la modalità prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 e specificata nel decreto di concessione.
2. Alla documentazione di cui al comma 1 deve essere altresì allegata la relazione descrittiva delle attività svolte con il contributo concesso.
3. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000 la Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.

## **art. 11** norma di rinvio

1. Per quanto non previsto specificamente nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.

## **art. 12** norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande per l'anno 2013 sono presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **art. 13** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
di cui all'art. 7 comma2. della Legge regionale n. 18/2012

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali  
Area prevenzione e promozione della salute  
Riva N. sauro, 8 34124-Trieste

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante dell'associazione

\_\_\_\_\_

con sede legale a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_

iscritta nel Registro Generale del Volontariato Organizzato di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n. 23/2012  
al n. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**IL CONTRIBUTO** per il progetto di cui alla **legge regionale 11 ottobre 2012 n. 18 dell'art. 7 comma 2**  
**"Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi"**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine allega alla presente:

- relazione esaustiva da realizzare con relativo preventivo di spesa
- fotocopia del documento di identità

**Firma** \_\_\_\_\_

Luogo e data: \_\_\_\_\_

VISTO: IL PRESIDENTE